

Causa T-7/92

Asia Motor France SA e altri contro Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Obblighi in materia d'istruzione delle denunce —
Legittimità dei motivi di rigetto — Errore manifesto
di valutazione — Errore di diritto»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 29 giugno 1993 II - 671

Massime della sentenza

1. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione recante applicazione delle norme sulla concorrenza*
(Trattato CEE, art. 190)
2. *Ricorso d'annullamento — Decisione della Commissione che richiede una valutazione economica complessa — Sindacato giurisdizionale — Limiti — Rispetto delle garanzie spettanti all'amministrato*
(Trattato CEE, art. 173)
3. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Obblighi della Commissione*
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 3; regolamento (CEE) della Commissione n. 99/63, art. 6]
4. *Concorrenza — Norme comunitarie — Applicazione — Comportamento anticoncorrenziale agevolato da uno Stato membro — Irrilevanza*
(Trattato CEE, art. 85)

1. La motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve consentire al destinatario di conoscere le considerazioni su cui è basato il provvedimento, al fine di far valere, all'occorrenza, i suoi diritti e di verificare se la decisione sia fondata o meno, e deve permettere al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato.

Nella motivazione delle decisioni che emana per applicare le norme sulla concorrenza la Commissione non è obbligata a pronunciarsi su tutti gli argomenti fatti valere dagli interessati. È sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'economia della decisione.

2. Il controllo giurisdizionale degli atti della Commissione che implicano valutazioni economiche complesse deve limitarsi alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell'esattezza materiale dei fatti, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.

Quando la Commissione dispone di un potere discrezionale nell'esercizio delle sue funzioni, il rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi ha un'importanza fondamentale. Tra queste garanzie figura, in particolare, l'obbligo

della Commissione di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie.

3. Nell'ambito dell'istruzione delle domande presentate alla Commissione in base all'art. 3 del regolamento n. 17, benché la Commissione non possa essere obbligata a condurre un'istruttoria, le garanzie di carattere procedurale previste dall'art. 6 del regolamento n. 99/63 le impongono tuttavia di esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dal denunciante, al fine di accertare se tali elementi non rivelino un comportamento atto a falsare il gioco della concorrenza nell'ambito del mercato comune e a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri.

Del pari, se decide di effettuare un'istruttoria, la Commissione deve farlo, salvo motivazione debitamente circostanziata, con la cura, la serietà e la sollecitudine necessarie per poter valutare con piena cognizione di causa gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dai denunciati.

4. Il fatto che un comportamento anticoncorrenziale sia stato agevolato o incoraggiato dalle autorità di uno Stato membro è, di per sé, irrilevante per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 85 del Trattato.